

A.T.C. RE 01
PIANURA OVEST

(Ambito Territoriale Caccia)

***REGOLAMENTO DI GESTIONE DELLE
ATTIVITA' DEI COADIUTORI PER IL
CONTROLLO DELLE SPECIE OGGETTO DI
LIMITAZIONE NUMERICA O DISSUAZIONE***

CONSIGLIO DIRETTIVO ATC RE 01 PIANURA OVEST

VIA DE AMICIS n.13 - 42028 POVIGLIO (RE) TEL.E FAX 0522/967504 mail:atcpianuraovest@tiscali.it

PREMESSA

L'art. 19 della Legge 11/02/1992 n°157 prevede per le Regioni la facoltà di effettuare piani di limitazione delle specie di fauna selvatica in esubero per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, alla condizione che il competente Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS), ora ISPRA ai sensi dell'art. 28 comma 4 della Legge 6/08/2008 n° 133, abbia verificato l'inefficacia di metodi ecologici, esprimendo quindi un parere sulla proposta di controllo avanzata. La Regione Emilia-Romagna delega alle Province le funzioni di cui al punto precedente secondo quanto stabilito dall'art. 16 della legge regionale 15/02/1994 n° 8 del e succ. modifiche ed integrazioni.

Le Province, al fine di contenere i danni alle colture o attività agricole, promuovono negli ambiti di propria competenza interventi di prevenzione, compresi i piani di controllo.

I piani di controllo attivi nella provincia di Reggio Emilia vengono effettuati con la collaborazione di coadiutori, cacciatori di selezione e dagli agricoltori che, come previsto dall' art. 16 della citata L.R. 8/94 e dalla Delibera di Giunta Regionale 1104/2005 "Approvazione delle nuove direttive relative ai corsi di gestione faunistica di cui alla L.R. 8/94 art. 16 comma 3 e revoca delle direttive precedenti emanate con Deliberazioni n° 878/1995 e n° 1068/1998", vengono autorizzati dalla Provincia.

Il vigente Piano Faunistico Venatorio Provinciale, approvato con atto deliberativo del Consiglio Provinciale con atto n. 22 del 30/04/2008, ha tra gli obiettivi prioritari la difesa delle produzioni agricole.

Come previsto dalla DGR n. 1724/2003, possono richiedere gli interventi di controllo le aziende agricole ricadenti nel territorio di competenza dell'ATC.

ART. 1

I coadiutori autorizzati dalla Provincia di Reggio Emilia (di seguito denominata Provincia) sulla base del presente regolamento ed attivati per svolgere azioni di controllo nell'ATC RE 01 Pianura Ovest, con sede a Poviglio (RE) in via De Amicis n. 13 (di seguito denominato ATC) sono inseriti in un apposito elenco, disponibile per chi ne ha titolo presso la sede dell'ATC.

ART. 2

Il reclutamento dei coadiutori di cui all'art. 1 e il loro coordinamento nell'esecuzione delle attività di controllo sono di competenza dell'ATC.

ART. 3

L'obiettivo prioritario dell'organizzazione delle attività dei coadiutori è la massima efficienza (miglior rapporto tra costi e benefici) nel raggiungimento dell'obiettivo specifico che sta alla base del piano di controllo stesso e nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti stabiliti nelle autorizzazioni dei singoli coadiutori.

ART. 4

L'organizzazione delle attività dei coadiutori per le specie oggetto di controllo è basata su unità territoriali intercomunali (Distretti), suddivisi a sua volta in Aree di estensione territoriale coincidenti esattamente o per la maggior parte alle superfici dei comuni inclusi. I Distretti sono individuati con l'obiettivo di ottimizzare l'efficienza gestionale. A ciascun coadiutore sarà pertanto assegnato dall'ATC un Distretto di competenza, all'interno del quale dovrà svolgere la sua attività.

ART. 5

Sono da considerarsi esclusi da detti limiti territoriali: i componenti del corpo del servizio di vigilanza volontaria dell'ATC; i capisquadra, i collaboratori dei capisquadra e i conduttori di cani autorizzati all'attuazione del piano di controllo alla specie volpe (limitatamente per l'intervento in tana), la cui operatività è da ritenersi valida su tutto il territorio dell'ATC.

Il caposquadra, nel formare la squadra per l'intervento in tana, può inserire tra i 7 (sette) operatori previsti, fino ad un massimo di 2 (due) "collaboratori dei capisquadra".

ART. 6

Per il coordinamento delle attività dei coadiutori afferenti ad un Distretto è individuato un responsabile di Distretto, da parte dell'ATC. Entro il 28 Febbraio di ogni anno l'ATC dovrà inviare alla Provincia l'elenco dei responsabili per Distretto, che avranno il compito di organizzare ed ottimizzare il lavoro di un gruppo di coadiutori che agirà in una certa unità territoriale.

Il responsabile di Distretto si rappresenterà per la propria attività con il Responsabile della gestione dei piani di controllo delegato dal Consiglio Direttivo, la cui funzione principale oltre alla gestione sarà quella di mantenere i rapporti tra ATC e Provincia.

Qualora si accerti a carico del responsabile di Distretto inerzia o negligenza si provvederà alla sua sostituzione, anche a seguito di segnalazione da parte della Provincia.

ART. 7

La mobilità tra Distretti non è consentita, ad eccezione di situazioni che richiedano un intervento urgente, anche su segnalazione della Provincia, non garantito dagli operatori competenti per quel territorio. In tal caso l'Ufficio centrale dell'ATC per mezzo del proprio Responsabile della gestione dei piani ed i responsabili dei Distretti coinvolti potranno concordare una movimentazione inter-distrettuale per quei soggetti specificatamente chiamati a svolgere l'intervento.

ART. 8

Sarà compito dell'ufficio centrale dell'ATC per mezzo del proprio Responsabile della gestione dei piani raccogliere le richieste di intervento da parte di proprietari/conduttori di aziende agricole esposte al rischio di danneggiamento da parte di specie di fauna selvatica oggetto di piani di limitazione numerica e comunque da chi avendone titolo ne faccia richiesta, e darne comunicazione al responsabile di Distretto.

ART. 9

I rapporti con la Provincia nell'ambito dell'organizzazione delle attività dei coadiutori devono essere improntati alla condivisione delle linee operative, al tempestivo passaggio delle informazioni e dei ruoli stabiliti al fine di potenziare l'efficacia degli interventi e incrementare la capacità di operare in ottica di prevenzione.

ART. 10

Ogni coadiutore dovrà rendicontare all'ATC alla fine di ogni mese le uscite e i risultati conseguiti.

ART. 11

L'ATC si riserva la facoltà di escludere dall'elenco dei coadiutori da proporre alla Provincia per l'autorizzazione, quei soggetti che nell'annualità in corso abbiano dato prova di negligenza, inerzia o cattiva fede, e nello specifico nel caso in cui ripetutamente rispondano negativamente alla chiamata di intervento del responsabile di Distretto, o pur garantendo la propria disponibilità non si presentino in sede di intervento, creando disagi nell'organizzazione delle operazioni. L'ATC si riserva di segnalare alla Provincia comportamenti particolarmente gravi che possano far valutare la revoca dell'autorizzazione ai piani di controllo.

ART. 12

L'ATC destinerà specifiche risorse per l'acquisto dei materiali necessari all'attuazione dei piani di controllo (munizioni, trappole, corpetti ad alta visibilità, ecc.). I materiali necessari saranno tenuti a disposizione dei coadiutori, di cui all'elenco previsto all'articolo 1, in relazione a specifiche e comprovate necessità sottoposte alla verifica e all'approvazione da parte del Responsabile della gestione dei piani di controllo, coadiuvato dai responsabili di Distretto.

ART. 13

L'attività dei coadiutori è svolta a titolo di volontariato a favore dell'associazione e non potrà mai configurare un rapporto di lavoro dipendente e/o assimilato, con implicita rinuncia, all'atto dell'accettazione dell'incarico, ad ogni forma di retribuzione.

Ai coadiutori potrà essere concesso un rimborso delle spese vive sostenute per l'attuazione dei piani di controllo, il cui importo sarà determinato di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

ART. 14

I coadiutori per essere inseriti nell'elenco per l'autorizzazione devono alternativamente:

- 1) Essere iscritti all'ATC;
- 2) Depositare presso l'ufficio ATC copia dell'attestato di abilitazione conseguito;
- 3) Essere componenti del corpo del servizio di vigilanza venatoria volontaria dell'ATC o di Associazioni le quali abbiano siglato apposito accordo di vigilanza con l'ATC.

ART. 15

Il coadiutore faunistico durante l'attuazione dei piani di controllo, dovrà attenersi scrupolosamente alle leggi vigenti ed ai regolamenti in materia oltre a quanto disposto dalla Provincia e dall'ATC in qualunque modo impartito, facendosi comunque carico di ogni eventuale sanzione, multa, penalità.

ART. 16

Il coadiutore inoltre nell'attuazione dei piani di controllo è unico responsabile per danni di qualsiasi natura e causa dallo stesso procurati anche per evento fortuito, arrecati a persone, cose e/o terzi in genere e per questo esonerando e manlevando espressamente l'ATC.